



REGIONE LAZIO PROVINCIA DI RIETI
COMUNE DI POGGIO BUSTONE
DECORATO AL VALOR MILITARE

C.A.P. 02018

Tel. 0746/689901 - 689913

Cod. Fis. Part. IVA 00108830571

E-mail: edilizia@comune.poggiobustone.ri.it Fax 0746/688252

V° Settore Edilizia Privata e Manutenzioni

Prot. n. 3080

Poggio Bustone, 09/05/2019

DETERMINAZIONE N° 11-2019

DEL 09.05.2019

AI SENSI DELLA LEGGE N° 08 DEL 22.06.2012

RICHIEDENTE: SAMPALMIERI FRANCO

OGGETTO: PROGETTO A SANATORIA EX LEGE 47/85 PER LA
REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO IN POGGIO BUSTONE, VIA
DI VILLA CAPITA N° 5 – PRAT. CONDONO EDILIZIO N° 1302
DEL 29.03.1986

DETERMINAZIONE N° 11/2019

DEL 09.05.2019

AI SENSI DELLA LEGGE N° 08 DEL 22.06.2012

IL RESPONSABILE

VISTA l'istanza – corredata dal relativo progetto – presentata ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/1985, dal **Sig. Sampalmieri Franco** in data 14.11.2018, avente prot. 7501, integrata in data 13.12.2018, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa al **PROGETTO A SANATORIA EX LEGE 47/85 PER LA REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO IN POGGIO BUSTONE, VIA DI VILLA CAPITA N° 5 – PRAT. CONDONO EDILIZIO N° 1302 DEL 29.03.1986**, ricadente nel NCEU di Poggio Bustone, al **Foglio n° 6 part.lla n° 724 sub 2**,

- ☒ in area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 22/05/1985 imposto ai sensi dell'art. 136 del D. L.gs 42/2004,
- ☐ in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. “.....”del D. L.gs 42/2004,
- ☐ in area sottoposta a vincolo imposto ai sensi dell'art. 134 co. 1 lett. “c” del D.L.gs 42/2004;

VISTA la Legge n° 47/85 ed in particolare l'art. 32;

VISTO il D. L.gs 42/2004 e s.m.i., “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei Beni Paesaggistici di cui all'art. 134;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge Regionale n. 59 del 19.12.95, con la quale sono state subdelegate ai comuni alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali;

VISTE le leggi Regionale n. 11 e n. 12 del 22.05.1997, che hanno introdotto modificazioni alla L. R. 59/95;

VISTO il D. L. n. 312 del 27.06.1985 convertito nella legge n. 431 del 08.08.1985, artt. 1 ter e 1 quinquies;

VISTA la legge Regionale n. 13 del 16.03.1982, e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 con la quale, all'art. 95, comma 2, lettera b, è stato subdelegato ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni ambientali ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85;

VISTE le leggi Regionali n. 24 e n. 25 del 06.07.1998, aventi per oggetto la tutela dei Beni e delle opere sottoposti a vincolo paesaggistico;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4475 del 30.07.1999, riguardante l'approvazione del Testo Coordinato delle norme tecniche di attuazione del P. T. P. n. 5 – Rieti (art. 20 comma 2 legge Regionale n. 24 del 06.07.1998 e successive modifiche);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n° 556 del 25.07.2007, inerente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 24/98, e successive modificazioni ed integrazioni, e la successiva Delibera della Giunta Regionale n° 1025 del 21.12.2007, recante le modifiche, le integrazioni e la rettifica della precedente delibera;

VISTE le modifiche apportate al P.T.P. vigente con Deliberazione di Consiglio Regionale del 31.07.2007 n° 41;

VISTA la Legge Regionale del 22 giugno 2012 n. 08, conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. L.gs 42/2004 e dell'art. 11 delle N.T.A. del P. T. P. R.;

CONSIDERATO che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.C.M. del 12.12.2005 e della L. R. 13/82;

CONSIDERATO che l'Ufficio, ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D. L.gs 42/2004, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica, ed ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti in data 14/02/2019, con prot. n° 997, ricevuta dalla medesima in data 28/02/2019 dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che in data 09/04/2019, acquisita al ns. prot. n° 2436, è pervenuta la comunicazione, prot. n° 4835 del 08/04/2019, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, con la quale, si condivideva quanto espresso dal Comune di Poggio Bustone in fase istruttoria;

RILEVATO che “IN MERITO AL PROGETTO ORIGINARIO NON SUSSISTONO PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI EX ART. 7 DELLA LEGGE 1497/39”;

D E T E R M I N A

Ai sensi **dell'art. 32 della Legge 47/85**, è autorizzata, sotto l'aspetto paesaggistico, le opere relative al **PROGETTO A SANATORIA EX LEGE 47/85 PER LA REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO IN POGGIO BUSTONE, VIA DI VILLA CAPITA N° 5 – PRAT. CONDONO EDILIZIO N° 1302 DEL 29.03.1986**, ricadente nel NCEU di Poggio Bustone, al **Foglio n° 6 part.IIIa n° 724 sub 2**, consistenti nelle **seguenti** opere:

L'intervento riguarda un immobile, destinato a magazzino, realizzato nel 1975 in assenza di titolo edilizio abilitativo ed oggetto di richiesta di condono edilizio, ai sensi della l. 47/85, prot. n° 1302 del 29.03.1986, inoltrata dal Sig. Sampalmieri Franco.

Le opere consistevano nella realizzazione di un fabbricato a destinazione magazzino, in aderenza ad altro fabbricato non oggetto di condono edilizio, consistente in un unico piano al di sotto del livello stradale, con struttura portante in muratura e copertura piana.

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001, altri organi dovranno accertare per le proprie competenze l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura.

Restano fermi gli eventuali obblighi previsti dalla Parte II del D. L.gs n° 42 del 22.01.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata come disposto dall'art. 146 comma 13 del D. L.gs 42/2004 e della L. R. 13/82, di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

La presente autorizzazione diventa efficace decorsi 30 giorni dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D. L.gs 42/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Poggio Bustone, lì 09 maggio 2019

IL TECNICO ISTRUTTORE

F.to (Dott. Arch. Franco Brizi)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

F.to (Dott. Arch. Deborah Vitelli)